



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 421

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.M. N.1377 DEL 15.12.2006 RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO**
(Pro. N. 2007/432)

L'anno duemilasette addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 14:20, in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
A
P
P
P
A
A
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso che:

- con delibera di G.M. nr.1089 dell'11 settembre 2002, ritualmente esecutiva, a seguito della gara espletata in data 7.8.2002, la gestione dei campi da tennis "Torrioni" di proprietà comunale fu affidata alla società "Circolo Tennis Salerno" per la durata di anni quattro;
- ai sensi del 2 comma dell'art. 4 della convenzione, alla scadenza del quadriennio è consentito il rinnovo del contratto di gestione per un periodo di ulteriori anni tre;
- con deliberazione di G.M. nr. 1377 del 15.12.2006, "al fine di assicurare la continuità gestionale" la durata del contratto de quo è stato prorogato di tre anni "alle stesse condizioni della convenzione di cui alla delibera di G.M. n. 1089 dell'11.9.2002" e "fermo restando la possibilità di rinegoziare nuove condizioni contrattuali";
- Che tale rinegoziazione, peraltro richiesta dall'interessato con nota nr. 95332 del 4.11.2005, può aver luogo "**solo se in regola col pagamento dei canoni di concessione dovuti**" come previsto dall'art. 3 del dispositivo della citata deliberazione nr. 1377/2006.

Rilevato che la convenzione sottoscritta dalle parti, all'art. 26, tra le clausole di risoluzione del contratto prevede, tra l'altro, espressamente le ipotesi di:

- a)- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, a seguito di diffide formali del Committente, non eliminate dal concessionario;
- b)- inadempienza nel pagamento anche di una sola rata del canone di concessione.

Dato atto che:

- a seguito di nota n. 11890/07 della Polizia Annonaria è stato accertato

- che il concessionario ha applicato a carico degli utenti per gli anni 2005-2006 e 2006-2007 “tariffe diverse” (rectius: notevolmente maggiorate) rispetto a quelle imposte per convenzione;
- lo stesso, sebbene diffidato con nota raccomandata n. 23510 del 7.2.2007, non ha provveduto a restituire agli utenti le maggiori somme indebitamente percepite;
 - per gli anni 2003 e 2004 non sono stati corrisposti i canoni per l'importo di Euro 32.336,36 (come da ingiunzione del 3.5.2005 prot. 1458);
 - per l'anno 2005 non è stato corrisposto per intero il canone il canone;
 - per l'anno 2006 non è stato corrisposto il canone per l'intero importo di euro 15.902,93, come da ingiunzione prot. n. 512 del 29.2.2007.

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono in modo più che esaustivo tutti i presupposti di fatto e di diritto per farsi luogo alla risoluzione in danno del contratto;

- che i gravissimi, reiterati, perduranti inadempimenti costituiscono prova inconfutabile della persistente volontà omissiva del concessionario il quale, sebbene più e più volte diffidato, non ha manifestato segni di ravvedimento operoso.

Considerato doveroso adottare provvedimenti intesi a tutelare gli interessi dell'Ente.

Visti i parerei favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 del t.u.267/2000 e 97 del vigente Statuto.

DELIBERA

Per tutte le causali espresse in premessa, la convenzione in atto e di cui alla deliberazione di G.M. nr. 1377 del 15.12.2006 stipulata tra questo Comune ed il Circolo Tennis Salerno con sede legale in Salerno alla via Lungomare

Tafuri, per la gestione dei campi comunali di tennis Torrione, è risolta in danno del concessionario.


Dispone che la presente sia notificata a cura dell'Ufficio al predetto Concessionario nella persona del Presidente pro-tempore.

Manda all'Ufficio Affari Legali affinché ponga in essere ogni atto e provvedimento per il recupero dei crediti maturati, salvo il maggior danno.

La competente Direzione degli impianti sportivi è incaricata della esecuzione della presente deliberazione ai fini del reintegro da parte dell'Ente nella piena disponibilità del proprio bene libero da persone o cose..

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale



MUNICIPIO DI SELEZIO
SEZIONE TRASPORTI E MANUTENZIONE

Visto il ...
Il ...
alla ...

Il ...

